

Premesso che con il presente atto le parti intendono, ai sensi della vigente normativa in materia, instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, di medio-alta professionalità, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 409 del codice di procedura civile.

TRA

Il Comune di Castellammare di Stabia, con sede legale in Piazza Giovanni XXIII, 80053 Castellammare di Stabia (Na), di seguito denominato "Comune", rappresentato dalla dott.ssa Sabina Minucci, nata a Cernusco sul Naviglio (Mi) il 29/07/1970 e domiciliata per la carica nella sede comunale;

E

Il Sig. **Mario ZIZZANIA**, nato a Castellammare di Stabia (Na) il 20/03/1962 e residente a Castellammare di Stabia (Na) in Via Visanola, 12 di seguito indicato come collaboratore,

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

1. Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

1. Il Comune affida **l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa**, in qualità di **COLLABORATORE IN AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'** che avrà i seguenti contenuti:

Compiti operativi: il collaboratore in amministrazione e contabilità collabora con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano per tutte le attività di natura amministrativo-contabile relative alle Aree di Intervento del Piano Sociale di Zona (atti di programmazione e progettazione, partecipazione a incontri operativi e predisposizione di report, atti e documenti per le determinazioni, gli impegni, le liquidazioni, le rendicontazioni e il monitoraggio della spesa nei diversi Comuni appartenenti all'Ambito); attuazione dell'integrazione socio sanitaria, trasferimento competenze ex ONMI, verifiche relative alle procedure connesse alla gestione del Fondo per le Non Autosufficienze, attuazione delle indicazioni operative di cui al DGRC n.871/09, gestione associata dei servizi e attuazione del Regolamento relativo al Fondo Unico d'Ambito.

Configurano tale rapporto: **la continuità**, intesa come costanza dell'impegno e suo perdurare nel tempo; **la coordinazione** della prestazione, intesa come collegamento funzionale con l'attività del committente e come possibilità per questo ultimo di fornire istruzioni nel rispetto dell'autonomia professionale del collaboratore e infine **la personalità** della prestazione, intesa come prevalenza dell'apporto personale del collaboratore.



1



Gli obiettivi assegnati sono suscettibili di aggiornamenti successivi in relazione alle peculiarità delle prestazioni.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione


- 1.** La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
- 2.** Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
- 3.** L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
- 4.** Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Castellammare di Stabia.
- 5.** Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui il collaboratore risulti trovarsi, ai sensi delle norme vigenti e del precedente comma, in regime di incompatibilità.

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

- 1.** Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
- 2.** Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 4 - Decorrenza e durata dell'incarico

- 1.** Il presente contratto ha decorrenza dal 1 APRILE 2010 e fino al 30 NOVEMBRE 2010
- 2.** Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano redige trimestralmente un giudizio sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.
- 3.** Il contratto si intenderà risolto in caso di giudizio negativo, motivato, formulato dal Coordinatore d'intesa con il Dirigente del Settore Servizi Sociali dandone motivazione scritta al collaboratore.



Articolo 5 - Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Castellammare di Stabia corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo pari ad euro 17.333,33 (massimo) comprensivi di ogni ritenuta di legge. Acconti di detto importo vengono corrisposti al collaboratore in rate mensili posticipate entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.

2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

Articolo 6 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative, qualora applicabili:

Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

D. lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.

Art. 51, comma 1, legge n. 488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;

Art.5 D. Lgs. N. 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

in caso infortunio, fino a guarigione ;

in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto; oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto;

in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva.

Nei casi suindicati, la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione.

3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

Articolo 7 - Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:

gravi inadempienze contrattuali;

sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;

commissioni di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni;

danneggiamento o furto di beni;


inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3;


impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.


Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa

Gli effetti del contratto cesseranno qualora, prima del termine, giunga a conclusione l'iter procedurale relativo all'avviso di selezione pubblica per il reperimento di figure professionali da destinare all'UdP.

Letto, approvato e sottoscritto, 23/3/2010

Il Dirigente 

Il collaboratore 



Il sottoscritto Mario ZIZZANIA nato a Castellammare di Stabia (Na) il 20/03/1962 ed ivi residente in Via Visanola, 12 ai fini e per gli effetti del contratto stipulato in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore VII n. 20 del 11/03/2010,

DICHIARA

Di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui di cui dell'art. 2, comma 4 e 5 del contratto.

Il sottoscritto, altresì, si impegna a comunicare all'Amministrazione conferente, tempestivamente, l'avvio di eventuali attività che risultino formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse, con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Castellammare di Stabia.

C.mare di Stabia 29/3/2010


Mario Zizzania

Visto



